

1. Introduzione

[1.1. Modalità di Comunicazione](#)

[1.2. Ambito soggettivo](#)

[1.3. Ambito oggettivo](#)

[1.4. Periodicità](#)

I soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Paesi *Black List*") individuati:

- dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF)
- dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell'Economia e delle Finanze
- dal decreto 23 gennaio 2002 del ministro dell'Economia e delle Finanze.

In data 11.05.2015 è stato pubblicati in GU Serie Generale n.107 il Decreto del 30 marzo 2015 e il Decreto del 27 aprile 2015, che qui alleghiamo, riguardanti la modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

- DECRETO del 30 marzo 2015 - Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")
- DECRETO del 27 aprile 2015 - Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

La legge n. 19/2017, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016) ha abrogato l'art. 1, comma 147, della legge di Stabilità 2016, chiudendo così il cerchio degli obblighi di raccolta di informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale.

L'abrogazione del suddetto obbligo, è avvenuta con l'entrata in vigore del decreto collegato alla Legge di Bilancio, il decreto 193/2016 che ha anticipato l'abolizione di 1 anno.



NB: : Nonostante questo, per l'anno 2016 si consiglia di mantenere la stessa procedura di invio utilizzata negli anni precedenti, ovvero, un invio delle operazioni con soggetti *Black list* separato dallo *Spesometro*.

[1.1 Modalità di Comunicazione](#)



[1.2 Ambito soggettivo](#)

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, cioè le persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività d'impresa, oppure un'arte o una professione e sono, in quanto tali, titolari di una posizione Iva.

La persona fisica o ente non commerciale con soggettività passiva **parziale**, cioè limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività economica rilevante ai fini IVA, sono tenuti alla Comunicazione *Black List* solo in relazione alle operazioni scambiate con operatori *Black List* nell'esercizio di **tale** attività.



L'adempimento è in ogni caso previsto qualora l'operazione sia riferibile promiscuamente all'esercizio dell'attività economica e a finalità ad essa estranee.

La circolare n. 53/2010 sottolinea che l'obbligo è imposto indistintamente ai soggetti passivi dell'Iva senza specificazioni rispetto al luogo in cui essi sono stabiliti.



Sono *esonerati* dall'obbligo di Comunicazione:

- Contribuenti che si avvalgono del regime " **Contribuenti minimi**" – art.27 D.L. 29/2011: tuttavia, non è possibile usufruire di tale esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d'anno (ricavi/compensi > € 45.000,00). In tal caso, secondo la CM 24/2011, il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere "dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato";
- I contribuenti che, dal 2015, applicano il regime **Forfettario**" (L.190/2014)
- Contribuenti che si avvalgono del regime speciale per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge n. 388/2000;
- Dettaglianti., per le operazioni poste in essere con controparte Black List per le quali non sussiste obbligo di fattura;
- i **soggetti passivi Iva** che, dal 2015, **hanno optato per la trasmissione telematica** quotidiana delle **fatture emesse/ricevute** e dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL. 69/2013).

1.3 Ambito oggettivo

L'obbligo di comunicazione è richiesto per tutte le operazioni di:



il cui importo totale delle operazioni effettuate nei confronti di operatori Black List supera i **10.000,00 euro**.

Tale soglia è stata introdotta dal 2015 con il D.Lgs. 175/2014, il quale ha cambiato la periodicità e la soglia per l'invio delle cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "black list" (DDMM 4/05/99 e 23/11/2011).

L'ammontare delle operazioni effettuate con ciascuna controparte dovrà essere indicato distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette agli effetti dell'Iva.

1.4 Periodicità

Per il 2016 i dati devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con periodicità ANNUALE (D.Lgs. 175/2014) con lo stesso termine dello Spesometro:

- 10/04 per i contribuenti mensili
- 20/04 per i trimestrali

Dal 2017 l'obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 1 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).